

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Il Presidente, ai sensi dell'art. 15 co. 2 del vigente Regolamento di Giunta, propone ai componenti di deliberare su un ulteriore argomento.

Essendo d'accordo tutti i componenti presenti si procede alla discussione del seguente argomento:

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 26.03.2012

OGGETTO: Nuovo Regolamento generale della Borsa Merci di Bari.

Il Presidente relaziona in merito all'argomento, riferendo che la Borsa Merci di Bari è nata il 16 luglio 1951 con Decreto del Presidente della Repubblica con la denominazione di "Borsa per le contrattazione delle merci". Nel corso degli anni la Borsa Merci ha coniugato la vocazione agricola del territorio con lo spirito commerciale tipico degli imprenditori baresi, adottando e reinterpretando principi istitutivi, quali quelli contenuti nella legge 272 del 20 marzo 1913, con le novità normative in materia.

Oggi la Borsa Merci di Bari, come gran parte delle Borse Merci italiane, assolve la funzione di rilevazione dei prezzi agricoli ed agroalimentari alla produzione e pubblica listini sulla base dei contratti praticati dagli operatori della provincia barese. Proprio questa funzione, consolidatasi nel tempo, di formazione dei listini su prezzi reali conferma la volontà della Camera di Commercio di Bari di agevolare le imprese permettendo loro, siano esse piccole o grandi, di proporre sul mercato i propri prodotti a prezzi corretti, comparabili e documentabili. Posta sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, la Borsa Merci di Bari è amministrata dalla Deputazione di Borsa e dal Comitato di Borsa. Procedimenti, atti, documenti e certificazioni sono affidati all'Ufficio Borsa Merci e Segreteria Deputazione di Borsa e Commissioni Prezzi.

La sua attività, a livello operativo, è fissata dal regolamento approvato con D.M. del 10 luglio 1954. Una stesura ormai obsoleta in quanto, pur contemperando le esigenze funzionali di una moderna Borsa Merci, tuttavia non rispondente appieno alle esigenze di un mercato più dinamico e più ampio rispetto al passato e necessitante, pertanto, di maggiori e migliori tutele per l'intera filiera agroalimentare, sia sotto il profilo della domanda che dell'offerta.

La Camera di Commercio di Bari, peraltro, ottemperando alle disposizioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 174 del 6 aprile 2006, è impegnata nella promozione e nel supporto delle attività della Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI). Il progetto, al quale sovrintende la società consortile Bmti S.c.p.a. costituita da Unione Italiana delle Camere di Commercio, alcune Unioni regionali e numerose Camere di Commercio, si concretizza in una

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

piattaforma telematica per la compravendita di prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici che, regolamentandone le contrattazioni, consente la trattazione quotidiana e continua, su base nazionale, delle negoziazioni da postazioni remote. Il servizio rivolto a operatori accreditati quali produttori agricoli, agenti d'affari in mediazione, commercianti, cooperative, operatori della pesca, consente contrattazioni di prodotti senza la presenza fisica degli stessi. Attraverso tale sistema di contrattazione si assicura efficienza e razionalità ai mercati con la conclusione in tempi rapidi e in modo trasparente delle transazioni con determinazione certificata dei quantitativi scambiati e dei prezzi realizzati.

I listini camerale, negli ultimi anni caratterizzati da picchi dei prezzi delle materie prime alimentari ingovernabili perché influenzati da vistose oscillazioni e speculazioni dei mercati internazionali, hanno poi assunto un ruolo guida davvero fondamentale per gli operatori, come confermano le numerose richieste registrate presso l'Ufficio competente dell'Ente camerale barese.

Anche al fine di assicurare a tali voci di listino un valore di riferimento e orientamento per i produttori agricoli locali, soprattutto per i piccoli che non sono in grado, per la limitata capacità contrattuale e le dimensioni della propria azienda, di influire sulla determinazione del prezzo finale, e alla luce di quanto sopra sinteticamente esposto, i rappresentanti delle Associazioni di categoria interessate e l'Ufficio competente hanno ritenuto opportuno sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione Camerale una bozza di un nuovo regolamento che assicuri maggiori funzionalità e attendibilità alla Borsa Merci di Bari, sia sotto il profilo merceologico, che promozionale, nell'ottica di garantire una giusta ed efficace valorizzazione delle produzioni tipiche locali.

Il relatore invita quindi l'Organo Collegiale a esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- sentita la relazione del Presidente;
- vista la legge 580/1993 e successive modifiche e integrazioni;
- visto lo Statuto camerale;
- letta e condivisa la bozza del nuovo Regolamento della Borsa Merci di Bari predisposta dall'Ufficio Borsa Merci e Segreteria Deputazione di Borsa e Commissione Prezzi in collaborazione con i rappresentanti delle Associazioni di categoria interessate;
- ritenuto di dover procedere all'approvazione del nuovo Regolamento della Borsa merci di Bari;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

- visto il parere favorevole espresso dal dott. Luigi Di Carlo, Capo Ufficio Borsa Merci e Segreteria Deputazione di Borsa e Commissione Prezzi, che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- visto il parere favorevole espresso dall'avv. Vincenzo Pignataro, Dirigente del Settore Legale, Fede Pubblica, Statistica e Agricoltura, in merito all'osservanza della regolarità procedurale;
- visto il parere favorevole del Segretario Generale *f.f.* in merito alla legittimità del provvedimento;
- a voti unanimi espressi in termini di legge;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportati e approvati:

1. di approvare il nuovo Regolamento della Borsa Merci di Bari che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per l'emanazione del relativo Decreto Ministeriale.

IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
(Dott. Raffaele VASTANO)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro AMBROSI)

NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI BARI

CAPO I
ISTITUZIONI, SCOPO E VIGILANZA

Art. 1

La Borsa Merci di Bari, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951 (G.U. 22 agosto 1951) è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913 n. 272, del relativo regolamento approvato con R.D. n. 1068 del 4 agosto 1913 e dalle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di borsa.

Art. 2

La Borsa Merci è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di prodotti e di merci che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni, in base alle disposizioni vigenti, si svolgono presso le Borse Valori.

Le spese necessarie all'esplicazione delle attività della Borsa Merci sono a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Art. 3

La Borsa Merci è posta sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, alla quale spetta di emanare le norme che regolano il mercato nell'ambito della Borsa stessa.

La Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvede all'amministrazione della Borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché i componenti della Giunta ed i funzionari dell'Ente a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero incaricati di funzioni di vigilanza..

Art. 4

Le disposizioni di cui all'articolo precedente restano valide anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione, ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con r.d. 4 gennaio 1925 n. 29.

In tal caso l'ente concessionario, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione è tenuto a sottoporre il suo statuto ed il regolamento all'approvazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

CAPO II **DEPUTAZIONE**

Art. 5

La Deputazione di borsa è composta di sette membri effettivi e di tre supplenti oltre al Segretario Generale della Camera di Commercio, o suo delegato, e ad un esperto.

Essi sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico e durano in carica un anno. La nomina di cinque dei suddetti membri effettivi e dei tre membri supplenti è fatta su designazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che presceglie le persone da designare fra gli appartenenti ai settori interessati all'attività della Borsa.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è membro di diritto della Deputazione. Egli può comunque delegare tale funzione al dirigente del settore all'interno del quale è posta l'attività della Borsa Mercè.

La Camera di Commercio esprime altresì il componente esperto.

Art. 6

La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il Presidente.

Le deliberazioni sono valide allorché sono prese con la presenza di almeno cinque membri ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della Deputazione; essi però hanno diritto voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La Deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della Borsa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura all'uopo delegato.

La Deputazione può essere convocata, oltre che dal suo Presidente, anche dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

Art. 7

La Deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede affinché siano osservate le leggi e i regolamenti: Qualora la Deputazione riscontri irregolarità, compresi gli abusi eventualmente commessi dal personale, formula proposte per gli eventuali provvedimenti da adottare. La Deputazione formula infine proposte per il migliore funzionamento dei servizi.

Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso il ricorso alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura entro cinque giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Contro la decisione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura può proporsi ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico entro dieci giorni dalla notifica di tale decisione.

CAPO III **COMITATO DI BORSA**

Art. 8

Il Comitato di Borsa è nominato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con cadenza almeno triennale e comunque per un periodo non superiore alla durata di un'amministrazione camerale, secondo quanto stabilito dalla Legge 580/93 e successive modificazioni e integrazioni. La stessa Camera ha facoltà, qualora lo ritenga necessario, sostituire in tutto o in parte i componenti del Comitato con provvedimento motivato.



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

Il Comitato di Borsa ha il compito di:

1. provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di borsa, di cui all'art. 24, in base alle disposizioni del relativo regolamento;
2. collaborare nell'opera di vigilanza svolta dalla Deputazione di Borsa;
3. denunciare alla Deputazione di Borsa gli operatori che, nell'esplicazione della loro attività di borsa, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti;
4. proporre alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la formazione di contratti-tipo, regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;
5. svolgere tutte le altre mansioni che le leggi e i regolamenti attribuiscono ai Comitato proposti alla vigilanza.

Art. 9

Il numero dei membri del Comitato di Borsa è determinato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentito il parere della Deputazione.

I membri del Comitato sono scelti fra gli operatori dei settori interessati alla produzione e al commercio delle merci comprese nei listini e designati dalle Associazioni di Categoria.

Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. In caso di assenza o impedimento, svolge le funzioni di Presidente il componente più anziano di età.

La funzione di membro del Comitato è incompatibile con quella di componente della Deputazione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Camera all'uopo delegato.

Art. 10

Il Comitato può valersi, per il compimento delle funzioni assegnategli e, in particolare, per la tenuta dei listini di Borsa, di una o più commissioni, presiedute da un membro del Comitato, assistito da un dipendente camerale all'uopo delegato.

I componenti delle Commissioni sono proposti dal Comitato e nominati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. I componenti delle Commissioni sono scelti primariamente tra i membri del Comitato di Borsa.

I componenti delle Commissioni decadono automaticamente in caso di tre assenze consecutive non giustificate.

Le Commissioni hanno la stessa durata del Comitato di Borsa.

Le riunioni del Comitato e delle eventuali Commissioni sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti.


CAPO IV IL MERCATO

Art. 11

La Borsa Merci di Bari riconosce e promuove l'utilizzo e la diffusione della piattaforma telematica di BORSA MERCI TELEMATICA S.c.p.a. quale luogo di scambio e fonte di informazioni per tutti i prodotti presenti nei propri listini.

Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. è una Società del sistema camerale costituita il 26 gennaio del 2000, ai sensi dell'articolo 2 secondo comma della legge 580 del 1993, da Unioncamere, Infocamere, Unione Regionale Puglia e cinquantasei Camere di Commercio.

B.M.T.I. S.c.p.A. gestisce la Borsa Merci Telematica Italiana dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, in base alle disposizioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 6 aprile 2006.



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

Lo scopo generale di B.M.T.I. è quello di realizzare e gestire la Borsa Merci Telematica Italiana dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, regolamentando le contrattazioni e fornendo agli operatori di mercato una piattaforma telematica che consenta la trattazione quotidiana e continua delle negoziazioni da postazioni remote.

Attraverso tale sistema di contrattazione si intende assicurare efficienza e razionalità ai mercati e determinare in tempi rapidi e in modo trasparente i quantitativi scambiati ed i prezzi realizzati.

In coerenza con il perseguimento degli scopi aziendali, B.M.T.I. intende realizzare sei obiettivi fondamentali:

1. regolamentare i mercati del settore Agricolo, Agroalimentare e Ittico attualmente privi di un inquadramento normativo;
2. offrire un sistema di scambi che sia in grado di garantire la trasparenza dei prezzi;
3. fornire informazioni complete ed affidabili (prezzi, quantità, capacità di stoccaggio, trend di settore, etc.);
4. aumentare la velocità degli scambi rendendo il mercato più liquido ed efficiente;
5. ottimizzare la struttura dei costi e ridurre i rischi lungo tutte le filiere di mercato;
6. aumentare la visibilità delle proposte e conseguentemente allargare i confini di business degli operatori.

B.M.T.I. ha infine come obiettivo l'ammodernamento dell'ordinamento delle attuali Borse di commercio disciplinate dalla legge 20 Marzo 1913 n° 272 e dal successivo regio decreto del 4 Agosto 1913 n° 1068.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento Consortile della suddetta società, che contempla modalità e termini per la gestione della Borsa Merci Telematica Italiana che consente agli operatori accreditati di accedere alle contrattazioni, anche da postazioni remote, mediante un'unica piattaforma telematica nazionale.

Art. 12

E' in facoltà della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, sentito il parere della Deputazione, di privare del diritto di accesso alla Borsa, limitatamente all'appartenenza territoriale alla provincia di Bari e per un tempo determinato o illimitato, a seconda dei casi, chi se ne renda indegno per qualsiasi motivo.

Art. 13

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonché quelli di revoca dell'esclusione stessa, debbono essere comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica, a cura della Deputazione.

Art. 14

I mediatori accreditati hanno l'obbligo di fornire alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e alla Deputazione di Borsa tutte le informazioni relative alla attività da essi svolta in Borsa.


Art. 15

Gli affari conclusi tramite Borsa o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente Regolamento, delle norme che regolano il funzionamento di Borsa Merci Telematica Italiana e degli eventuali regolamenti speciali.

Art. 16

Nei locali della Borsa, oltre che tramite piattaforma telematica, è possibile svolgere contrattazioni relative alla compravendita a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentita la Deputazione di Borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi, le nomenclature, con le relative caratteristiche



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse, le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 17

La compravendita coattiva e le aste pubbliche previste dal codice civile sono eseguite, tramite Borsa Merci, da mediatori iscritti nell'apposito ruolo.

L'avvio d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità di esecuzione.

Art. 18

Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salva diversa pattuizione, i termini e le modalità contemplati dagli usi vigenti nella provincia di Bari, accertati, approvati e pubblicati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari.

CAPO V **LISTINI DI BORSA**

Art. 19

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentita la Deputazione, compila il calendario della Borsa per la formazione dei listini per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa per la definizione dei listini a determinati giorni della settimana.

Art. 20

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatto dal Comitato di Borsa anche attraverso la sua eventuale articolazione in Commissioni.

Il Comitato, anche attraverso le Commissioni, rileva i prezzi medi delle transazioni commerciali significative, adeguatamente comprovate da documentazione probatoria, concluse tra la riunione precedente e quella per la formazione del nuovo listino e comunque non anteriore ai precedenti quindici giorni.

In assenza di transazioni significative, il listino viene confermato.

Art. 21

La Deputazione di Borsa impartisce al Comitato, oppure alle Commissioni, qualora lo ritenga necessario, i criteri direttivi per l'inclusione di prodotti e merci nei listini di Borsa e per la formazione degli stessi listini nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura cura la pubblicazione e la diffusione dei listini.

